CHE APPROVA IL TESTO UNICO DI LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 16

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

I servizi che per loro natura debbono farsi ad economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Nei casi straordinari non preveduti dai regolamenti, se la spesa da farsi ad economia superi le lire 4000, necessario il parere del Consiglio di Stato.

Quando la spesa era preveduta in una somma minore di lire 4000, ed il fatto provi che la somma non basti, dovra' procedersi nel modo determinato dall'art. 14.

Versione in vigore dal 1 luglio 1884, non più in vigore dal 18 agosto 1911 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il Testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla Contabilita' generale dello Stato
Estremi	Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016
Titolo	I — Del patrimonio dello Stato e dei contratti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1884

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-il-testo-unico-di-legge-sull-amministrazione-e-sulla/art-16-provvedimento-abrogato-dal-regio-decreto-18-novembre-1923-n-2440/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it